

COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 12

Data 09/02/2006

OGGETTO: Modifica e Integrazione R. E.

L'anno DUEMILASEI addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ORE 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i signori:

	Presenti	Assenti
1. MIRENZI Raffaele	X	
2. RICCELLI Daniela	X	
3. CAPICOTTO Beniamino Michele	X	
4. CAPICOTTO Michele	X	
5. CAROLEO Mario	X	
6. MARINO Nicola	X	
7. MERANTE Francesca	X	
8. PAPALIA Francesco	X	
9. VERRO Francesco	X	
10. MARINO Mario	X	
11. BATTISTA Nicola		X
12. MERANTE Michele	X	
13. PULLANO Vincenzo	X	

Totali presenti 12

Assiste il Segretario Dott.ssa Laura ROTUNDO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Raffaele MIRENZI

E' DICHIARATA APERTA LA SEDUTA

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00

PARERE TECNICO

f.to Rita LAMI

PARERE CONTABILE / FINANZIARIO

Non necessita

c.c. all'originale
depositata su stb



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con nota n° 4718 del 12/12/2005 avente ad oggetto "Inquinamento elettromagnetico – L. n° 36 del 22/02/2001 – comunicazioni", il Responsabile Area Tecnica del Comune di Pentone, Geom. Rita Lami, in carica dall'01/04/2005, oltre a riferire sulle problematiche relative alla richiesta di installazione di un'antenna radio base nella frazione S. Elia, metteva in evidenza, alla luce dell'art. 8 e 14 della L. 36/01, quali erano le competenze dei Comuni e quali quelle delle Regioni, ovvero ai Comuni, il controllo e vigilanza in materia sanitaria, con l'assistenza dell'ARPACAL, dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici, alle Regioni la determinazione di tali limiti, che ai sensi del comma 4 art. 8 della L. 36/01, le Regioni possono definire le deleghe, nei confronti dei Comuni e/o delle Province anche in materia di individuazione di siti di trasmissione e per ultimo ai sensi dell'art. 8 comma 6 i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- Che nella Seduta consiliare del 15/12/2005, dopo varie e ampie discussioni e proposte effettuate dal civico consenso, relativamente alla problematica suddetta, con atto n° 46 si è deciso di rivolgersi all'ARPACAL per intensificare i controlli sui campi elettromagnetici presenti sul territorio, con particolare riferimento nella frazione S. Elia, ove già sono presenti n° 2 antenne poste su edifici esistenti, oltre all'impianto oggetto di discussione;
- Tale impianto è stato individuato su un'area non edificata, prospiciente l'abitato, da installare su palo in acciaio alto mt. 18.00.;
- Che vani sono stati i tentativi di convincere il gestore titolare di tale installazione a spostarsi su altro sito e preferibilmente su edifici ove già era presente impianto di trasmissione telefonia cellulare.
- Che con nota n° 524 del 01/02/2006, il Responsabile Area tecnica del Comune di Pentone, Geom. Rita Lami, facendo seguito agli eventi sopra detti e riferendo sull'iter procedurale della pratica di richiesta installazione di antenna radio base più volte sopra richiamata, metteva in evidenza la carenza, dello strumento urbanistico vigente e del regolamento edilizio allegato, di indicazioni più scientifiche e dettagliate relative a tali installazioni.
- Nello specifico, l'art. 54 del regolamento edilizio, tratta tale aspetto nel seguente modo: **" Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente, ...omissis...le antenne radio e TV, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e tali da non costituire disturbo e confusione visiva,"**.
- Tale regola di carattere generale e non specifica, quindi discrezionale, non trova facile applicazione e nella fattispecie risulta illegittimo un generalizzato diniego di autorizzazione in relazione alla asserita mancanza di espresse e specifiche previsioni, negli strumenti urbanistici vigenti, e/o di disposizioni relative alla localizzazione di stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile, se non espressamente regolamentati così come consentito ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 36/01.
- A seguito di ciò il Responsabile area Tecnica del Comune di Pentone, con la nota sopra detta, richiamando l'attenzione dell'Amministrazione ha proposto di integrare l'art. 54 del Regolamento Edilizio come segue: **:" Per quanto concerne l'installazione di Antenne Radio Base per telefonia cellulare e/o TV, all'interno**

di nuclei e/o centri abitati , e/o comunque ove sono previste zone omogenee B di completamento/satura e C di espansione, non è consentita alcun tipo di installazione se non su fabbricati già esistenti nel rispetto dei limiti di inquinamento elettro-magnetico previsti per legge”.

Ciò premesso:

Ritenuta valida la proposta dell'U.T.C. e coerente con quanto sancito dall'art. 8 comma 6 della L. 36/01 sopra richiamata;

Considerato che il Comune di Pentone è dotato di piano Regolatore Generale, con allegate N.T.A. e Regolamento Edilizio, approvati con Decreto del Presidente della Regione Calabria, n° 302 del 08/06/1996;

Ché, l'integrazione proposta, modifica il regolamento edilizio, apportando una specifica norma "integrativa", non contenuta e trattata sia nel regolamento che nelle N.T.A., e quindi da trattare quale variante al P.R.G. vigente.

Visti gli artt. 35 e 36 della L. 1150/42 relativi alle procedure di formazione e approvazione dei regolamenti edilizi, nonché gli artt. 8, 9 e 10 stessa legge riguardanti la formazione e approvazione dei P.R.G..

Viste altresì le Leggi regionali. 20/80 , 15/81 e s.m.e i. relative alle procedure di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici di carattere generale e loro varianti che rimandano alla Legge Urbanistica nazionale n° 1150/42 e s.m. e i..

Vista altresì la nuova Legge Urbanistica Regionale 19/02, che relativamente alle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti rimanda all'approvazione delle Linee guida, ancora in corso;

Visto altresì il comma 4 dell'art. 10 della L. 1150/42 sull'attivazione delle misure di salvaguardia che rimanda all'art. 1, comma 1 della L. 1902 del 03/11/1952, e così come richiamato nell'art. 12 comma 3 del D.P.R. 380/01.

Visti i preventivi pareri positivi espressi dal soggetto di cui all'art. n. 49 del D.lgs. 267/2000; viste tutte le leggi sopra richiamate ;

con voti favorevoli 12, contrari ////, astenuti //// resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la proposta dell'U.T.C. d'integrazione dell'art. 54 del Regolamento edilizio vigente, approvato con Decreto del Presidente della Regione Calabria n°302 del 08/06/1996;
3. A seguito di ciò l'art. 54 del Regolamento edilizio sarà integrato a in continuazione come segue: **:" Per quanto concerne l'installazione di Antenne Radio Base per telefonia cellulare e/o TV, all'interno di nuclei e/o centri abitati , e/o comunque ove sono previste zone omogenee B di completamento/satura e C di espansione, non è consentita alcun tipo di installazione se non su fabbricati già esistenti nel rispetto dei limiti di inquinamento elettro-magnetico previsti per legge”.**
4. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, richiamate in premessa per l'approvazione dell'integrazione al regolamento edilizio di cui ai punti precedenti.
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere.

IL SINDACO
f.to Raffaele AIRENZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura ROTUNDO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

01-03-06..... (art. 124, c. 1, D.lgs n. 267/00)

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio PUGLIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura ROTUNDO

ESECUTIVITA'

Ed è divenuta esecutiva il 09-02-06.....


- trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c.3, D.lgs 267/00)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.lgs n. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura ROTUNDO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura ROTUNDO





Regione Calabria
Giunta Regionale
Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio

DIPARTIMENTO

DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE N. ___

(ASSUNTO IL 04 DIC. 2006 PROT. N. 229)

SERVIZIO N. ___

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 1763 del 04 DIC. 2006

OGGETTO: Comune di Pentone.

Approvazione Variante al Regolamento Edilizio, adottata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 12 del 09.02.2006.-

Publicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria N. _____

del _____ Parte

Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996, recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.2661 del 21 giugno 1999, recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione, recante: "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.00;

VISTO il D.P.G.R. n.15 del 23 gennaio 2006, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale al Dott. Carmelo Barbaro;

VISTA la legge regionale n.13 del 17.08.2005, pubblicata sul B.U.R. Calabria, supplemento straordinario del 20.08.2005, il cui art.25 recita testualmente: "Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n.19, l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente Dipartimento della Giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria;

PREMESSO che il Comune di Pentone è disciplinato da un Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.302 dell'8.06.1996;

CHE con deliberazione n.12 del 09.02.2006 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una Variante al Regolamento Edilizio;

CHE gli atti e gli elaborati della Variante al Regolamento Edilizio in esame sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni, come attestato dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Pentone con certificazione del 29.06.2006;

CHE il Comune di Pentone ha trasmesso con nota n°2767 del 29.06.2006, acquisita al protocollo in data 06.07.2006, n°1697, la Variante al Regolamento Edilizio di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

CHE il servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 10.08.2006;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso, nella seduta del 15.09.2006, parere favorevole all'approvazione;

CHE detto parere con nota racc. a.r. n.1697 del 26.09.2006 è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;

CHE, essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte;

VISTO il D.P.R. n.8 del 15.01.72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ.modif. ed integr. e n. 19/02;

VISTA la legge regionale n.13/05, art.25;

VISTA la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n.29 "Pianificazione Urbanistica e Territoriale e Attuazione Legge Urbanistica Regionale", che attesta la legittimità del provvedimento ed ha previamente verificato e controllato, ai sensi della lett. E) dell'art.30, 1° c. della L.R. n.7/1996, gli adempimenti di competenza settoriale.

DECRETA

E' APPROVATA la Variante al Regolamento Edilizio del Comune di Pentone, così per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 12 del 09.02.2006.-

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Pizzonia



E' copia conforme all'originale appro-

vato con decreto D.P.G.R. n. _____

del _____

il cui fa parte integrante.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Carmelo Barbaro)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N°8 URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore 29 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale Attuazione Legge Urbanistica Regionale
Servizio 89 – Istruttoria e vigilanza Strumenti Urbanistici

Prot. n° **3350**

Catanzaro **20 DIC. 2006**

Al Sindaco del Comune di
Pentone

OGGETTO: Comune di Pentone (CZ).
Approvazione Variante al regolamento Edilizio, adottata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n° 12 del 09.02.06.

Si trasmette in allegato copia conforme del Decreto del Dirigente Generale di questo
Dipartimento n° 17463 del 06.12.06, con il quale è stata approvata la variante allo strumento
urbanistico generale indicato in oggetto.

Si fa presente, inoltre, che lo stesso decreto è stato inviato al Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria per la relativa pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
(Prof. Geol. ~~Vincenzo Pizzonia~~)